

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 26

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
10 luglio 2017**

BOLLETTINO N. 26 DEL 10 LUGLIO 2017

41

AS1393 - REGIONE LAZIO - DELIBERA 221/2017 E CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC

Roma, 5 luglio 2017

Presidente della Regione Lazio

Assessore Politiche del Territorio e Mobilità della Regione Lazio

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 giugno 2017 ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, relativamente alla deliberazione n. 221 del 28 aprile 2017 della Regione Lazio (di seguito, "Delibera 221") e il collegato contratto di servizio tra la Regione e ATAC S.p.A.

("Contratto") per l'affidamento dell'esercizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti (congiuntamente "linee ex concesse").

Con riferimento alla Delibera 221, si prende atto che con essa, adottata al fine di annullare in autotutela la precedente deliberazione n. 840 del 30 dicembre 2016 a seguito delle censure mosse da questa Autorità con proprio parere motivato ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990, la Regione ha altresì inteso ovviare alla perdurante carenza di un valido rapporto contrattuale con il gestore corrente dei servizi lungo le linee ex concesse. La stipula del Contratto, avvenuta il 31 maggio 2017, risponde in questo senso a una logica emergenziale, così come del resto espressamente sottolineato dalla Delibera 221 nel suo richiamare l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, ai sensi del quale l'affidamento diretto dei servizi, effettuato in caso di pericolo di loro interruzione, ha una durata massima di due anni.

¹ Cfr. AGCM, AS₁₃₇₆ - REGIONE LAZIO - ATAC/CONTRATTO DI SERVIZIO LINEE EX CONCESSE, in *Bollettino* n. 20/2017.

Tanto rilevato, l'Autorità intende nondimeno considerare come la richiamata situazione di emergenza sia stata nei fatti direttamente determinata dalla condotta delle medesime parti sia del precedente che del nuovo affidamento diretto di servizi, tenuto conto della proroga tacita *extra ordinem* del precedente contratto, mantenuta per un periodo di quasi dieci anni dall'effettiva scadenza di esso, nei confronti di un'impresa che pure aveva dimostrato crescenti difficoltà operative. A fronte di tale peculiare situazione, l'Autorità registra l'affermazione da ultimo resa dalla Regione con propria comunicazione del 9 giugno u.s. (prot. M507), secondo cui il Contratto "*è da ritenersi un atto transitorio verso le future determinazioni per la scelta del gestore dei servizi ferroviari, in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente*", raccomandando pertanto che le procedure per l'affidamento dei servizi successivo alla scadenza del Contratto siano debitamente avviate nel più breve tempo possibile, ogni ulteriore possibilità di proroga

dell'affidamento vigente dovendosi recisamente escludere in quanto contraria alla legge². Nel ribadire quanto già a suo tempo rilevato circa il fatto che una procedura competitiva rappresenti la soluzione più appropriata per la selezione di uno o più gestori efficienti dei servizi³, si chiede che degli atti diretti al nuovo affidamento dei servizi venga data tempestiva comunicazione all'Autorità.

² V. in proposito quanto già espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui sono da intendersi costituzionalmente illegittime “*disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011). Di conseguenza, è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici*” (Corte Cost., sentenza n. 2/2014).

³ Cfr. AGCM, AS1321 - *GESTIONE DELLE LINEE FERROVIARIE EX CONCESSE DA PARTE DI ATAC SPA*, in *Bollettino* n. 44/2016.

La presente
segnalazione sarà
pubblicata nel
Bollettino di cui
all'art. 26 della
legge n. 287/90.
IL PRESIDENTE
*Giovanni
Pitruzzella*